



Informativa «lavoro ridotto»

Assicurazione contro la disoccupazione

I principali cambiamenti in breve

Per salvaguardare i posti di lavoro ed evitare i licenziamenti dovuti alla pandemia, le prestazioni in materia di indennità per lavoro ridotto (ILR) dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) saranno nuovamente estese in modo mirato.

La procedura semplificata per il preannuncio del lavoro ridotto e la procedura sommaria per il conteggio dell'ILR saranno prorogate fino al 31 marzo 2021. Fino a tale data continueranno a non essere computate le ore in esubero e le occupazioni provvisorie. Il 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha adeguato di conseguenza l'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione.

Alla stessa data il Parlamento ha inoltre deciso che i mesi per i quali tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021 la perdita di lavoro è ammontata a oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda non saranno presi in considerazione nel calcolo del diritto massimo a quattro periodi di conteggio e che, retroattivamente dal 1° settembre 2020, dalla perdita di lavoro computabile non verrà più dedotto mensilmente il periodo di attesa di un giorno previsto in caso di ILR.

A tale riguardo non sono necessari interventi da parte Vostra. Dopo la decisione definitiva del Consiglio federale, l'assicurazione contro la disoccupazione adeguerà i Vostri conteggi e Vi verserà la differenza corrispondente ai giorni di attesa dedotti. Considerato l'elevato numero di conteggi da adeguare, questo processo richiederà comunque un po' di tempo.

Il Parlamento ha tra l'altro deciso che per i lavoratori a basso reddito (fino a 3470 CHF al mese) l'ILR ammonterà al 100 per cento. Inoltre, alle persone con un reddito compreso tra 3470 e 4340 franchi sarà versata un'ILR di 3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale, le perdite parziali saranno conteggiate in maniera proporzionale. A partire da 4340 franchi l'ILR ammonta come da regola standard all'80 per cento. La classificazione dei salari a tempo parziale si basa sul salario calcolato in base a un tasso d'occupazione del 100 per cento. La presente modifica si applica dal 1° dicembre 2020 al 31 marzo 2021.

Da gennaio 2021 anche i dipendenti a tempo determinato e gli apprendisti avranno nuovamente diritto all'ILR. Nel caso degli apprendisti, tuttavia, tale diritto presuppone che la loro formazione continui effettivamente a essere garantita.

Il Consiglio federale adotterà queste disposizioni esecutive nel mese di gennaio in una modifica dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione.

Sul sito www.lavoro.swiss troverete le informazioni concernenti le decisioni più recenti e le relative modalità di attuazione.

Per eventuali domande non esitate a contattare la Vostra cassa di disoccupazione.